

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Riduzione della ferma di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo ha da tempo considerato con la massima attenzione il problema di una possibile riduzione della ferma di leva per venire incontro alle reiterate istanze, di cui si è avuta eco in Parlamento sia mediante la presentazione di proposte di legge sia in occasione dei dibattiti sul bilancio della Difesa.

Si è tenuto presente al riguardo che, mentre da una parte il più diffuso grado di istruzione delle reclute dovuto alla migliorata situazione economica e sociale del Paese consente di abbreviare il primo addestramento dei giovani chiamati alle armi, dall'altra la sempre maggiore complessità dei mezzi e delle armi in dotazione alle Forze armate richiede un periodo più lungo di tirocinio e di applicazione.

Raccolti e vagliati accuratamente tutti i necessari dati, impostato un provvedimento in materia di volontari a lunga ferma che si confida di poter portare al più presto al Parlamento e che dovrà accompagnare la riduzione della ferma di leva, si è pervenuti alla conclusione che una siffatta riduzione è possibile.

I limiti entro i quali occorre restare sono di 15 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e

24 mesi per la Marina, che rappresentano un massimo al di sotto del quale non si può scendere senza compromettere le esigenze vitali delle Forze armate e della difesa del Paese. È inoltre indispensabile che alla riduzione si pervenga con una certa gradualità.

Infatti, dovendosi escludere per salvaguardare le anzidette esigenze diminuzioni dei contingenti medi di militari alle armi presso i reparti di impiego, la riduzione della ferma richiede, perchè rimangano invariati detti contingenti, che sia incorporato per ogni scaglione di leva un maggior numero di uomini, che cresce in misura più che proporzionale alla riduzione della ferma e che ovviamente non può essere aumentato oltre certe cifre per non creare insolubili problemi finanziari e ripercussioni in altri campi.

L'aumento degli uomini da incorporare per ogni scaglione rende poi necessarie opportune predisposizioni addestrative e logistiche che richiedono un certo tempo.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si stabilisce la cennata riduzione della ferma

di leva e si dispone che la riduzione stessa sarà attuata gradualmente in tre fasi, e precisamente: per l'Esercito e l'Aeronautica 17 mesi, 16 e 15, rispettivamente per i militari alle armi all'entrata in vigore della legge e

per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963, per i militari incorporati nel 1964, per i militari incorporati a partire dal 1965; per la Marina, 26 mesi, 25 e 24, per i militari rispettivamente nelle anzidette condizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata della ferma di leva è ridotta da 18 a 15 mesi per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica e da 28 a 24 mesi per i militari della Marina.

Art. 2.

La riduzione della ferma di leva prevista dall'articolo 1 sarà attuata gradatamente come segue:

Esercito e Aeronautica:

17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;

16 e 15 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.

Marina:

26 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;

25 e 24 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.